

COMUNE DI FOLGARIA

*** * ***

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**Adesione alla società Trentino Mobilità S.p.a. – Gestione dei
parcheggi a pagamento. Avvalimento dei servizi ausiliari di
gestione della sosta a pagamento mediante strumenti elettronici.**

29.12.2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Folgaria:

- vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto *“Adesione alla società Trentino Mobilità S.p.a. – Gestione dei parcheggi a pagamento. Avvalimento dei servizi ausiliari di gestione della sosta a pagamento mediante strumenti elettronici;*
- visto quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- vista la legge provinciale n. 8 del 12/11/2020, recante *“Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”*.
- la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in particolare l’art. 24;
tenuto conto che
- la società *“Trentino Mobilità S.p.A.* è una società a capitale interamente pubblico, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 10, lettera d) della legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6, partecipata dal comune di Trento, che detiene l'82,26% delle azioni, e per il resto da Automobile Club Trento e dai comuni di Levico Terme, Pergine Valsugana, Lavis, Palù del Fersina, Vallelaghi, Lona Lases;
- nello specifico, Trentino Mobilità Spa svolge attività di gestione della sosta a pagamento su strada per conto dei Comuni Soci (su affidamenti in house), rilascio di permessi di sosta e di transito per conto del Comune di Trento (su affidamento in house), gestione di parcheggi in struttura (in gran parte su affidamento diretto in house o comunque per conto del socio pubblico, in via residuale in regime di mercato) ed altre attività accessorie nel settore della mobilità (gestione servizi bike sharing su affidamento in house, servizi a Comuni non soci e altri servizi in regime di mercato). Si tratta pertanto di attività svolta prevalentemente in forza di diritti speciali o esclusivi (laddove vi sia un affidamento diretto o un incarico da parte di un Ente socio) e in misura minima anche in regime di mercato;
- il rispetto dell’osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), con specifico riferimento al

- perseguimento da parte della società “Trentino Mobilità Spa” della propria finalità istituzionale finalizzata alla “produzione di un servizio strumentale di interesse generale”;
- si condivide l’affermazione indicata nella proposta di deliberazione per cui l’adesione a tale servizio strumentale garantisce vantaggi per l’Amministrazione in quanto può così beneficiare di condizioni economiche con i fornitori dei servizi più vantaggiose in termini di aggio, che nel caso di specie sarebbe azzerato in quanto Trentino Mobilità non riconosce ai fornitori del servizio alcun aggio per i titoli di sosta venduti, per le evidenti economie di scala, per la riduzione dei costi amministrativi di gestione delle gare per l’individuazione degli operatori nonché di gestione dei rapporti contrattuali con gli stessi, per l’adesione ad un sistema integrato che permette di utilizzare alternativamente gli stalli di tutti i comuni soci con i medesimi servizi e strumenti, facilitando ed incentivando in tal modo i fruitori dei parcheggi pubblici a pagamento nell’utilizzo delle modalità di pagamento;
 - l’art. 24 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali”, comma 1 della Legge Provinciale 27/2010 dispone che: “La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate”;
 - a mente dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società*”. Viene così imposto il rispetto del cosiddetto vincolo di scopo. Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario (vincolo di attività), recitando testualmente: “*Nei limiti di cui al comma 1, le*

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.*
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle

- svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;
 - la società in house Trentino Mobilità S.p.A. integra mediante Convenzione tra enti il controllo analogo richiesto per le società in house;
 - lo scrivente Revisore dei Conti, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi all'acquisto di azioni societarie e quindi all'adesione alla Trentino Mobilità S.p.A., riconducibile al fatto che gli obiettivi e i criteri connessi all'acquisto di partecipazioni sono suscettibili di influire sul bilancio dell'Ente locale;

preso atto

che ai fini della presente analisi l'Ente ha pienamente evidenziato in modo esaustivo le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano istituzionale e ha portato elementi che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, come specificatamente previsto dall'ultima parte dell'art. 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico delle società partecipate");

esprime

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Adesione alla società Trentino Mobilità S.p.a. – Gestione

dei parcheggi a pagamento. Avvalimento dei servizi ausiliari di gestione della sosta a pagamento mediante strumenti elettronici”;

invitando l'Ente

- a monitorare e misurare le spese future in termini di contribuzione per i servizi strumentali forniti dalla Società partecipata, anche indirettamente per il tramite di enti dalla stessa partecipata, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci preventivi, periodici e consuntivi della Società partecipata e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture strumentali ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione (sia preventivamente, che concomitante o a consuntivo).

Folgaria, lì 29 dicembre 2021

Il Revisore unico dei Conti

dott. Francesco Salvetta

firmato digitalmente